

Ministero dell'Economia  
e delle Finanze  
MARCHA DA BOLLO  
€14/62  
Agenzia QUATTORDICI/62  
Entrate  
00005000 04/12/2009 11:59:55  
0001-00009 C5E48EBA7E1128FE  
IDENTIFICATIVO : 01070223826795



C 1 07 022392 679 5



ALLEGATO "A"

## STATUTO ASSOCIAZIONE IPS – ISTITUTO DI PSICOLOGIA SUBLIMINALE

### Articolo 1 – L'Associazione

- 1 – È costituita l'Associazione "Istituto di Psicologia Subliminale" più brevemente indicata con la sigla "IPS".
- 2 – Ha sede in San Vendemiano (TV) 31020, in Viale Europa, n. 2/G.
- 3 – L'Associazione è apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro; ed è costituita a tempo indeterminato fino al venire meno della pluralità degli Associati.
- 4 – La rappresentanza spetta al Presidente eletto ai sensi dell'art. 7.

### Articolo 2 – Finalità

- 1 – L'Associazione intende promuovere attività culturale e sociali, anche avvalendosi di strutture di terzi, ed in particolare:
  - a) la diffusione della metodologia e delle tecniche della Psicologia Subliminale di tipo comportamentale verbale e non verbale.
  - b) L'organizzazione di conferenze pubbliche, seminari formativi, convegni, pubblicazioni, articoli informativi, incontri collettivi ed individuali, consulenze, sperimentazioni e collaborazioni anche con privati, Enti o Associazioni aventi le stesse finalità, nonché Istituti Scolastici e Universitari, italiani ed esteri, al fine di un interscambio ed un'integrazione nell'approfondimento e nell'applicazione delle tecniche della psicologia, psicoterapia, musicoterapia, ipnologia, psicopedagogia musicale, criminologia, naturopatia, kinesiologia ed altre discipline antropologiche, storico-sociali, medico-preventive, riconosciute e non.
  - c) La collaborazione tra i soci al fine del loro aggiornamento scientifico e culturale nell'ambito della psicologia, nello specifico settore della psicologia subliminale e scienze affini. Aggiornamento a diversi livelli ed eventualmente in collegamento con le Regioni italiane e la U.E.

### Articolo 3 – Soci

- 1 – Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, presentati da un membro del Direttivo, ottengono l'assenso della maggioranza assoluta del Direttivo.
- 2 – Possono altresì divenire soci onorari i soggetti indicati dall'Assemblea, mediante votazione a maggioranza assoluta, su motivata proposta del Consiglio Direttivo.
- 3 – L'adesione avviene mediante dichiarazione scritta fatta pervenire al Consiglio Direttivo.

4 - L'appartenenza all'Associazione fa sorgere l'obbligo di versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati periodicamente dal Consiglio Direttivo. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.

5 - Tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in assemblea; i soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; a frequentare i locali sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall'Associazione. L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

6 - La perdita di qualità di Associato consegue ad espressa dichiarazione di recesso a decesso, o ad omesso pagamento della quota associativa annuale protratto dopo la scadenza del termine fissato.

#### **Articolo 4 - Organi**

1 - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente e la Commissione Scientifica.

2 - Le cariche elettive sono onorarie e di durata triennale, con prorogatio fino al rinnovo.

#### **Articolo 5 - Assemblea dei Soci**

1 - L'Assemblea dei Soci è convocata ordinariamente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e quando lo ritenga il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta scritta un quinto (1/5) dei Soci.

2 - L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione, valuta la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta ed approva il rendiconto, definisce gli indirizzi generali delle future iniziative.

3 - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti, quale che sia il numero dei Soci intervenuti.

4 - L'Assemblea straordinaria delibera in merito alle seguenti materie: approvazione e modificazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

5 - L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti due terzi (2/3) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## **Articolo 6 – Consiglio Direttivo**

- 1 – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, cura il perseguimento delle finalità associative secondo gli indirizzi deliberati dall'Assemblea impiegando le risorse derivanti dalle quote associative e da eventuali proventi straordinari.
- 2 – Il Consiglio è composto da tre membri eletti dall'Assemblea.
- 3 – Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venga meno uno dei membri elettivi del Consiglio, il Consiglio medesimo avrà cura di surrogarlo per cooptazione fino alla prima Assemblea.
- 4 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta scritta di un membro dello stesso.
- 5 – Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei consiglieri.

## **Articolo 7 - Presidente**

- 1 – Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente.
- 2 – Il Presidente rappresenta l'Associazione e ne presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, coopta il Segretario cui spetta la redazione dei verbali d'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- 3 – Nel caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano di età.

## **Articolo 8 – Commissione Scientifica**

- 1 – La Commissione Scientifica è nominata dal Consiglio Direttivo ed è composta da esperti nelle materie di cui all'Art. 2 del presente Statuto.
- 2 – Il Presidente dell'Associazione è di diritto il Presidente della Commissione Scientifica.
- 3 – Compiti della Commissione Scientifica sono:
  - a) collaborare alla formulazione ed alla definizione degli obiettivi dell'Associazione e delle direttive necessarie alla loro realizzazione;
  - b) predisporre programmi di attività formativa che possano concorrere alle finalità associative;
  - c) sovrintendere alla redazione di memorie sulle ricerche effettuate con i contributi dell'Associazione;
  - d) promuovere gli scambi scientifici nazionali ed internazionali;
  - e) controllare i risultati scientifici conseguiti nelle varie iniziative ed in particolare l'attività di coloro a cui sono state assegnate borse di studio dell'Associazione e verificare la preparazione dei soci a conclusione del loro iter formativo;
  - f) proporre al Consiglio Direttivo l'attribuzione a coloro che hanno svolto con esito positivo il prescritto programma formativo, l'attribuzione del relativo attestato di idoneità;
  - g) proporre al Consiglio Direttivo i nomi dei soci e non soci cui affidare i Seminari di aggiornamento.

## **Art. 9 – Patrimonio ed esercizi sociali**

1 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di adesione e da eventuali proventi straordinari.

2 – La quota associativa è determinata periodicamente dal Consiglio Direttivo.

3 – I versamenti all'Associazione, a qualsiasi titolo, si considerano fatti a fondo perduto. Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

4 – L'esercizio chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo (rendiconto). Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per sua approvazione, a disposizione di tutti i Soci.

## **Art. 10 – Operatività**

1 – L'operatività dell'Associazione non è soggetta a particolari formalità, salvo che per la contabilizzazione mediante conto corrente bancario delle entrate e delle uscite e per la tenuta di un registro dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2 – Le comunicazioni tra i soci, compresi i membri del Consiglio Direttivo, e la convocazione dell'Assemblea possono avvenire anche mediante posta elettronica o fax.

3 – I recapiti forniti da ciascun Associato in sede di adesione conserveranno valore fino ad espressa comunicazione di modifica da parte dell'interessato.

## **Art. 11 – Scioglimento**

1 – In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge.

**Articolo 12** – Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle vigenti norme in materia di Enti e a quanto previsto dal Codice Civile nonché dal D.Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.